

**Allegato alla deliberazione del  
Consiglio Comunale  
n. 4 del 23/01/2012**

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI**

INDICE

**Titolo I - I PRINCIPI**

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali
- Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animale

**Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- Art. 6 - Definizioni.
- Art. 7 - Ambito di applicazione
- Art. 8 - Esclusioni.

**Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 9 - Detenzione di animali.
- Art. 10 - Maltrattamento di animali.
- Art. 11- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Art. 12 - Abbandono di animali.
- Art. 13 - Avvelenamento di animali.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio – Esposizione di animali negli esercizi commerciali
- Art. 18- Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti
- Art. 19 – Spettacoli, intrattenimenti, competizioni, esibizioni e gare con utilizzo di animali
- Art. 20 – Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani

**Titolo IV CANI**

- Art. 21- Attività motoria e rapporti di socializzazione
- Art. 22 - Detenzione dei cani
- Art. 23 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani
- Art. 26 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Art. 27 - Accesso degli animali negli esercizi pubblici
- Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

- Art. 29 – Struttura comunale per il ricovero di cani randagi
- Art. 30 – Cani adottati da strutture pubbliche o private

#### **Titolo V GATTI**

- Art. 31 – Struttura comunale per il ricovero di gatti
- Art. 32 - Definizione (termini usati nel presente titolo)
- Art. 33 – Gatti di proprietà
- Art. 34 - Colonie feline.
- Art. 35 - Alimentazione dei gatti liberi

#### **Titolo VI - UCCELLI**

- Art. 36 - Detenzione degli uccelli.
- Art. 37 - Dimensioni delle gabbie.
- Art. 38 – Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione.

#### **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

- Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 40 – Pesca a pagamento
- Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

#### **Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI**

- Art. 42 – Modalità di detenzione di animali esotici

#### **Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 43 – Sanzioni
- Art. 44 - Vigilanza
- Art. 45 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

## **Titolo I - I PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Venaria Reale, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. La città di Venaria Reale individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Venaria Reale, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali. La libertà di esercitare tali attività è inoltre un utile strumento per lo sviluppo della personalità, in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Venaria Reale, intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della città incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco.**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, nonché da quanto previsto dal DPR 31 marzo 1979, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita funzioni di tutela verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, per comprovati motivi di urgenza, può apportare modifiche al presente regolamento adottando specifiche ordinanze.

#### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.
2. Il Comune, in base alla L. 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” ed alla Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 “Tutela e controllo degli animali da affezione”, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche assicurate agli animali dalle leggi Statali e Regionali.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Il Comune tutela gli animali d’affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere seviziati o ceduti alla sperimentazione.

#### **Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animale**

1. Le associazioni aventi finalità zoofile, nonché altri organismi o enti pubblici e privati il cui statuto preveda la difesa dei diritti civili e sociali di tutti gli oppressi, collaborano con il Comune di Venaria Reale per sviluppare il benessere degli animali – considerati soggetti morali e quindi portatori di diritti da tutelare - e per affermare il rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri viventi, uomini e animali.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

---

## **Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 6 - Definizioni**

1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

## **Art. 7 – Ambito di Applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Venaria Reale.
2. Le norme previste dai successivi articoli 9, 10 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

## **Art. 8 - Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano alle attività che sono regolamentate da normativa specifica ed in contrasto con lo stesso.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il regolamento non si applica:

- a) alle attività disciplinate dal DPR n. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione, in quanto già disciplinate da altra normativa;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l’esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione ;
- f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

---

## **Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 9 - Detenzione di animali.**

1. Il proprietario, l’accompagnatore o il momentaneo detentore dell’animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell’animale da lui condotto.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi in modo eutanasico solo se risultino gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all’Ordine professionale, che provvede alla soppressione. La soppressione eutanasica di un animale da affezione deve comunque essere preceduta da anestesia profonda.

5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.

6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.

### **Art. 10 - Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.

2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.

7. E' vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e di uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dei casi previsti dal successivo art. 17.

8. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. -, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme.

10. E' vietato il taglio della coda - salvo casi previsti dalla legge - delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento.

I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Torino per quanto di competenza, a carico dei quali verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

11. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra gli stessi. I veterinari sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario della locale A.S..L. i casi di animali che presentino ferite da combattimento.

12. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
13. E' vietato lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di benessere per l'animale.
14. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
15. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.
16. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
17. E' vietata qualsiasi forma di abbattimento o macellazione rituale in luoghi non autorizzati dalle autorità competenti. In questo caso, le operazioni di macellazione, devono comprendere anche il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con idonea pistola.
18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

#### **Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti, dalle norme sanitarie e da autorizzati piani di intervento a tutela della salute pubblica, che disciplinano l'esercizio della caccia e della pesca.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, ad esclusione delle rane di interesse alimentare (rane verdi), sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.
3. Il Comune, vista la L.R. 32/82 e nel rispetto della biodiversità, protegge gli anfibi ed i ricci nel territorio di competenza. In accordo con le Associazioni presenti e che vorranno partecipare anche a fronte di un progetto ed un censimento delle zone umide, si provvederà a segnalare, mediante l'apposizione di opportuna cartellonistica stradale, le zone ed il periodo della riproduzione degli anfibi e dei ricci, in quanto questi ultimi vengono uccisi nell'attraversamento di strade per il raggiungimento dei luoghi della riproduzione e nel rientro nel loro habitat naturale. In osservanza anche dell'articolo 189 del Codice della strada, il Comune patrocinerà le associazioni che con i propri volontari aiuteranno gli animali nell'attraversamento nel periodo riproduttivo. I volontari dovranno essere dotati di giubbotto catarinfrangente ed il personale addetto alla sicurezza dovrà essere in divisa.

4. E' vietato somministrare cibo agli animali selvatici, tra cui i colombi e le nutrie, ad eccezione del personale eventualmente a ciò autorizzato, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque di pubblico transito.

#### **Art. 12 - Abbandono di animali.**

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 13 - Avvelenamento di animali.**

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale.

4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, potranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

#### **Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.**

1. Il passeggero può portare con sé sui mezzi pubblici animali, alle seguenti condizioni:

- devono essere di piccole dimensioni;
- non devono arrecare disturbo;
- non devono essere pericolosi;
- devono essere tenuti in braccio e/o in appositi contenitori/gabbiette coperti per evitare reazioni di paura negli animali e nei passeggeri;



- in ogni caso devono essere dotati di strumenti, quali museruola, guinzaglio, ecc., che impediscano loro di nuocere agli altri passeggeri.

2. Il trasporto può essere vietato in caso di notevole affollamento delle vetture se ciò arreca disagio agli altri viaggiatori.

3. Ove l'animale trasportato insudici o deteriori il veicolo, la persona che lo detiene e trasporta è tenuta al risarcimento dei danni causati.

4. Sono sempre ammessi i cani che accompagnano le persone non vedenti.

5. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto, salvo il rifiuto espresso del conducente.

#### **Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali**

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate da un medico veterinario, gli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla L. 689/81 e relativo Regolamento. Sono comunque fatte salve le violazioni in materia previste dal Codice Penale.

3. Gli animali oggetto di confisca saranno ricoverati presso le strutture autorizzate, i cui gestori, potranno procedere a dare in adozione l'animale alle persone che ne facciano richiesta in possesso degli adeguati requisiti.

#### **Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1), viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. La norma di cui al comma 1) non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

**Art. 17 – Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio -  
Esposizione di animali negli esercizi commerciali.**

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.
2. A tal fine è opportuno che i soggetti di cui al comma 1 siano accuditi da persone con comprovata formazione professionale sulla tutela del benessere animale.
3. E' obbligatorio che i soggetti di cui al comma 1 dispongano di un Veterinario responsabile dell'assistenza sanitaria, prestata secondo protocolli definiti in accordo con il Servizio Veterinario della locale A.S.L.
4. Gli animali domestici, cani e gatti, possono essere venduti soltanto previa certificazione attestante che nella struttura è praticata una regolare assistenza veterinaria e che l'animale non è portatore di patologie. Il certificato dovrà inoltre contenere una descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, mediante microchip sia per i cani che per i gatti, oltre al nome del destinatario della vendita.
5. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età.
6. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali in vetrina.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, verrà disposta l'immediata chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. Gli animali in esposizione nell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole e provvisti di acqua e cibo.
9. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 37, 1° comma, relativo alle dimensioni delle gabbie.

**Art. 18 Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti**

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.  
Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.
2. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune di Venaria Reale la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del

Servizio Veterinario della locale A.S.L., nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

3. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario, anche solo a titolo di pronta reperibilità.

4. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 4 mesi e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario della locale A.S.L., organizzate da Enti e/o Associazioni.

5. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti similari limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.

6. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 2) ed adempiere all'obbligo di cui al comma 3). Per le mostre ornitologiche, si rimanda alla deroga relativa alla dimensione delle gabbie di cui all'art. 37, comma 1.

#### **Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. E' vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.

2. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.

3. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblatto sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.

4. Per lo svolgimento di tali forme di spettacolo o intrattenimento, il Comune di Venaria Reale fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES di cui all'articolo 4, secondo comma, della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione ed alla sicurezza.

5. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario della locale A.S.L., prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali (v. Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio dell'8.1.2002, "Istituzione del Registro di detenzione delle specie animali e vegetali").

6. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 18.

7. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.

8. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario della locale A.S.L. e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento, che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio comunale, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.

9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

10. Le domande che perverranno al competente Ufficio Comunale relative ad autorizzazioni o permessi per spettacoli intrattenimenti, competizioni, esibizioni e gare con utilizzo di animali, dovranno essere sottoposte al parere preventivo del Servizio Veterinario dell'Azienda USL per l'attivazione dell'iter procedurale conseguente.

## **Art. 20 – Gestione sanitaria dei servizi pubblici di cattura e custodia cani**

1. Ai Servizi veterinari dell'AA.SS.LL. competono:

- o la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani, per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali;
- o gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria;
- o le operazioni di segnalamento ed identificazione tramite tatuaggio o microchip degli animali.

---

## **Titolo IV - CANI**

### **Art. 21 - Attività motoria e attività di socializzazione**

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.

4. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.

5. La detenzione degli animali deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitario e non deve disturbare, specialmente nelle ore notturne, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

### **Art. 22 - Detenzione dei cani**

1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio o con idonea museruola. Per quanto concerne l'utilizzo di questi ultimi, si rimanda all'articolo 24.

E' inoltre consigliata la medaglietta di riconoscimento al fine di facilitare le operazioni di riconoscimento del proprietario in caso di smarrimento.

2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza. La catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

3. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione

4. E' considerato "cane con aggressività non controllata" l'animale che, non provocato, minaccia di ledere o lede l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.

Il Comune di Venaria Reale, il Servizio Veterinario della locale A.S.L. e gli organi di cui all'art. 44 del presente Regolamento vigilano al fine di individuare la presenza di cani con aggressività non controllata.

In presenza di denunce di cani morsicatori, vengono individuati i seguenti percorsi mirati:

a) il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL rileva con il proprietario il rischio potenziale del cane.

Nel caso di rischio elevato, in cui non è garantita una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone o degli altri animali, comprovato dalla tipologia della situazione in cui è svolta l'aggressione o dalla gravità delle lesioni provocate, tenuto conto delle caratteristiche del cane e delle modalità di custodia, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'adozione di una ordinanza per stabilire un percorso di recupero dell'animale. Nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'animale di applicare quanto previsto dal provvedimento sindacale, il Sindaco può disporre la confisca del cane e il divieto al proprietario di detenzione di cani;

b) secondo la gravità del rischio rilevato ed il grado di disponibilità e di collaborazione del proprietario, tale percorso può prevedere:

- corso di educazione comportamentale del cane, condotto in stretta collaborazione con il proprietario, e valutazione finale dei risultati da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL;
  - allontanamento temporaneo del cane presso una struttura che garantisca una detenzione ed una terapia comportamentale adeguata;
- c) le spese per le attività di recupero sopradescritte dovranno essere assunte dal proprietario.

### **Art. 23 - Dimensioni dei recinti.**

1. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
2. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
3. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
4. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale
5. Nel caso di recinti destinati ad accogliere più cani, dovrà essere verificata dal proprietario la reciproca compatibilità.

### **Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. In linea generale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio di una lunghezza massima di m. 1,5, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico.
2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola. E' comunque obbligatorio l'uso della museruola per tutti quei cani che si sono resi responsabili in passato di episodi di aggressività nei confronti di altri animali o persone.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi - come le aree giochi per bambini - o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.
4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o portatori di handicap.
5. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione all'anagrafe canine o certificato di avvenuto tatuaggio o inserimento microchip.

6. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle Forze dell'Ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile, alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla Legge Regionale e/o ai soggetti appositamente incaricati.

7. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

#### **Art. 25 - Aree e percorsi destinati ad attività di sgambamento dei cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e recinzioni, aree e percorsi destinati a sgambamento libero dei cani, dotati anche degli opportuni servizi (distributore di palette, cassonetti dei rifiuti, acqua potabile, bacheca informativa con le prescrizioni per il corretto accesso e utilizzo dell'area).

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti, con obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati.

#### **Art. 26 – Accesso dei cani guida di persone non vedenti**

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.

2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovrattassa.

#### **Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Venaria Reale, salvo quelli per cui è previsto il divieto in osservanza delle norme esistenti.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e/o la museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Viene concessa la possibilità di far accedere gli animali domestici nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 5, lettera A) e B) della Legge n. 287/91, i cui titolari abbiano presentato formale richiesta al Sindaco, corredata del parere favorevole dell'Azienda USL.

L'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata alle seguenti condizioni:

- a) l'autorizzazione all'accesso ai cani è rilasciata ai titolari di autorizzazione amministrativa di cui alle lettere A) e B) della L. 287/91 e deve essere evidenziata mediante apposizione sulle porte di ingresso di appositi cartelli che rappresentano il cane, con l'indicazione che gli stessi possono entrare;
- b) l'accesso ai cani è consentito soltanto all'interno di locali dotati di pavimenti costituiti da materiali compatti, non assorbenti e perfettamente lavabili e disinfettabili, con esclusione di moquettes, feltri, materiali porosi e prodotti vegetali non convenientemente impermeabilizzati, e di arredi non facilmente lavabili;
- c) i cani possono essere ammessi soltanto se condotti al guinzaglio corto in modo da evitare il contatto con gli avventori e, se condotti al tavolo, questo dovrà essere posizionato in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai clienti, ovvero in modo da non interferire con le zone di passaggio degli avventori, avendo cura di mantenere il cane al guinzaglio;
- d) è vietato utilizzare sedie e sgabelli per la sosta dei cani. E' invece consentito l'uso di materiali esclusivamente a perdere, da posizionare sul pavimento;
- e) il titolare dovrà mettere a disposizione del cliente attrezzature e materiali a perdere per l'eventuale allontanamento delle deiezioni del cane, curando immediatamente la pulizia e disinfezione del settore insudiciato;
- f) il titolare ha l'obbligo di richiedere l'allontanamento del cane che arrechi incomodo o fastidio alla clientela del locale, o l'uso della museruola;
- g) la somministrazione di alimenti ai cani potrà avvenire utilizzando dei recipienti a perdere, poggiati esclusivamente sul pavimento

#### **Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi.**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del Gestore del servizio raccolta rifiuti.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

#### **Art. 29 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi**

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Venaria Reale mediante apposita struttura di ricovero (Canile Comunale).
3. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.
4. Le guardie zoofile possono svolgere i controlli che rientrano nelle loro funzioni, per quanto concerne la corretta gestione dei canili.



### **Art. 30 – Cani adottati da strutture pubbliche e private**

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà le profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip).
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

---

## **Titolo V - GATTI**

### **Art. 31 - Struttura comunale per il ricovero di gatti**

1. Il ricovero e la custodia dei gatti con accertate abitudini domestiche e non inseribili in colonie feline, di proprietà di persone decedute, spedalizzate, carcerate, sfrattate, ecc., sono assicurati dal Comune di Venaria Reale mediante apposita struttura di ricovero (Gattile Comunale).
2. Alla sua gestione il Comune provvede, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamento a terzi aventi finalità zoofile, sotto il controllo sanitario del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, sulla base di un idoneo progetto di gestione.

### **Art. 32 - Definizione**

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende l'habitat nel quale, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono, risulti vivere in libertà una colonia di gatti.

### **Art. 33 – Gatti di proprietà**

1. E' necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

### **Art. 34 - Colonie feline**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come zoofili, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. I referenti delle colonie feline sono quei privati

cittadini, o appartenenti ad associazioni zoofile che, motivati dall'affetto per gli animali, liberamente scelgono di occuparsi della nutrizione e della cura degli animali, collaborando con gli organi competenti fornendo le notizie delle colonie feline a cui si dedicano in base all'esperienza acquisita.

2. Agli zoofili deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale.

3. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.

4. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune di Venaria Reale attraverso i referenti che ne richiedono il riconoscimento. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.

5. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Venaria Reale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le associazioni aventi finalità zoofile ed i singoli cittadini.

6. Il nuovo riconoscimento di colonie feline deve essere effettuato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL, su richiesta inoltrata al Comune di Venaria Reale del referente della colonia. Il censimento deve essere annualmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute.

7. Il Comune di Venaria Reale, previa acquisizione del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente delle convenzioni con associazioni animaliste per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline. I referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazioni e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite dal Comune, dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL e l'associazione convenzionata.

8. La convenzione dovrà contenere in forma dettagliata gli adempimenti reciproci a cui provvedere.

9. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono.. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di Venaria Reale su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

10. In linea generale, la cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico-sanitario o per il sussistere di un serio pericolo per l'incolumità degli animali stessi, la presenza degli animali risulti, ad un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell' A.S.L., incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es. ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali. In questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, dal personale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della D.P.G.R. n. 4359 dell'11 novembre 1993 "Regolamento recante criteri per l'attuazione della legge regionale "tutela e controllo degli animali da affezione" (La cattura ordinaria degli animali da affezione vaganti o randagi deve essere effettuata esclusivamente da personale addestrato ed adeguatamente attrezzato, appositamente incaricato dai Comuni singoli o associati, con reperibilità costante, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 34/93), con l'assistenza del Presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria competente per territorio, nel rispetto del benessere animale

11. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

12. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

13. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza

### **Art. 35 - Alimentazione dei gatti liberi**

1. Gli zoofili sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, utilizzando supporti per la somministrazione di alimenti, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali, ma solo la ciotola per l'acqua.

2. Il Comune può farsi carico della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo, previo parere del servizio competente e compatibilmente alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale.

---

## **Titolo VI - UCCELLI**

### **Art. 36 - Detenzione degli uccelli**

1. Gli uccelli, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per gli uccelli detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

### **Art. 37 - Dimensioni delle gabbie**

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare dell'uccello più grande;

b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

3. Possono essere concesse deroghe per mostre ornitologiche su motivata richiesta dell'organizzatore, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

### **Art. 38 - Protezione degli uccelli minacciati o in via di estinzione**

1. E' vietata la distruzione dei nidi di rondine balestruccio, rondone e topino quali specie minacciate e in via di estinzione. L'atto va segnalato agli organismi competenti per legge.

2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali

---

## **Titolo VII - ANIMALI ACQUATICI**

### **Art. 39 - Detenzione di specie animali acquatiche.**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie di branco dovranno essere tenuti possibilmente in un numero non inferiore a 5 esemplari.

2. Deve essere tenuto conto della compatibilità tra le specie, con riferimento particolare ai pesci predatori.

### **Art. 40 – Pesca a pagamento**

1. Nell'ambito dell'esercizio della pesca a pagamento, per la pratica del "catch and release" - metodo con il quale il pesce catturato non viene utilizzato a fini alimentari, ma come mezzo per ricevere premi o gratifiche, - al fine di non compromettere l'integrità fisica del pesce, che è condizione indispensabile perché possa sopravvivere dopo la reimmissione nel corpo idrico, ed allo scopo di tutelare il benessere animale :

- a) è vietato l'utilizzo di amo con ardiglione;
- b) è d'obbligo l'utilizzo di accorgimenti atti a prevenire ferite o lesioni cutanee durante le operazioni di slamatura, ad esempio materassini o altri supporti di materiale sintetico o naturale;
- c) è obbligatorio l'utilizzo del guadino per salpare il pesce;
- d) è obbligatorio l'utilizzo di retini per la detenzione temporanea, di dimensioni adeguate al quantitativo pescato.

### **Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza tale da impedirne il normale sviluppo, la normale procreazione e il normale benessere in riferimento alle loro abitudini in natura.
2. Non devono essere usati acquari di forma sferica o sferoidale, di vetro o di materiale plastico di piccole dimensioni perché non idonei ad un corretto mantenimento dei pesci.
3. E' vietato tenere pesci all'interno di bottiglie, fioriere o altri vasi decorativi.
4. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, la filtrazione e l'ossigenazione (quest'ultima quando necessaria) dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate in riferimento al loro habitat naturale.

## **Titolo VIII – ANIMALI ESOTICI**

---

### **Art. 42 – Modalità di detenzione di animali esotici**

1. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura.
2. I proprietari di tali animali devono disporre, se la natura stessa della specie lo richiede, di una vasca d'acqua, di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o di poter scavare una tana nella terra.
3. E' fatto divieto di mantenerli in gabbie con fondo in rete.
4. E' vietato detenere costantemente animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo.
5. E' vietato tenere rettili senza che sia rispettata un'adeguata illuminazione atta a riprodurre nella maniera più fedele lo spettro luminoso della luce solare.
6. E' vietata la detenzione e il commercio nel territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.

---

## **Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 43 – Sanzioni**

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale

o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981 in misura differenziata in base al criterio di proporzionalità ed in ragione del disvalore sociale riconosciuto alle violazioni.

2. Alla luce del comma 1°, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

**da € 25,00 a €150,00** per violazione di cui alle norme:

dell'art. 11 – 4° comma  
dell'art. 22 – 1° comma  
dell'art. 24 – 2° comma  
dell'art. 27 – 2° comma  
dell'art. 35 – 1° comma  
dell'art. 24 – 1° comma  
dell'art. 24 – 3° comma  
dell'art. 24 – 5° comma  
dell'art. 24 – 7° comma  
dell'art. 37 – 1° comma – lett. A)  
dell'art. 39 – 2° comma  
dell'art. 41 – 3° comma  
dell'art. 42 – 1° comma  
dell'art. 42 – 2° comma  
dell'art. 42 – 5° comma

**con pagamento entro 60 giorni di € 50,00**

**da € 40,00 a € 240,00** per violazione di cui alle norme:

dell'art. 9 - 3° comma  
dell'art. 9 – 6° comma  
dell'art. 34 – 3° comma  
dell'art. 36 – 2° comma  
dell'art. 41 – 1° comma  
dell'art. 41 – 2° comma  
dell'art. 41 – 4° comma

**con pagamento entro 60 giorni di € 80,00**

**da € 50,00 a € 300,00** per violazione di cui alle norme:

dell'art. 21 – 5° comma  
dell'art. 22 – 2° comma  
dell'art. 23 – 1° comma  
dell'art. 28 – 1° comma  
dell'art. 37 – 1° comma, lett. B)  
dell'art. 40 – 1° comma, lettera b)  
dell'art. 40 – 1° comma, lettera c)  
dell'art. 40 – 1° comma, lettera d)  
dell'art. 42 – 3° comma  
dell'art. 17 – 1° comma  
dell'art. 40 – 1° comma, lettera a)  
dell'art. 42 – 4° comma  
per tutte le ipotesi non espressamente previste nelle altre ipotesi sanzionatorie

**con pagamento entro 60 giorni di € 100,00**

**da € 75,00 a € 450,00** per violazione di cui alle norme:

dell'art. 10 – 4° comma  
dell'art. 10 – 5° comma  
dell'art. 10 – 6° comma  
dell'art. 10 – 7° comma  
dell'art. 10 – 13° comma  
dell'art. 17 – 3° comma  
dell'art. 17 – 4° comma  
dell'art. 17 – 5° comma  
dell'art. 17 – 6° comma  
dell'art. 17 – 8° comma  
dell'art. 17 – 9° comma  
dell'art. 18 – 1° comma  
dell'art. 18 – 3° comma  
dell'art. 22 – 3° comma  
dell'art. 26 – 1° comma  
dell'art. 10 - 9° comma  
dell'art. 10 – 14° comma  
dell'art. 13 – 2° comma  
dell'art. 18 – 4° comma, per ogni animale di età inferiore a quella qui regolamentata  
dell'art. 18 – 5° comma  
dell'art. 42 – 6° comma

**con pagamento entro 60 giorni di € 150,00**

**da € 100,00 a € 495,00** per violazione di cui alle norme:

dell'art. 19 – 2° comma  
dell'art. 10 – 2° comma  
dell'art. 10 – 8° comma  
dell'art. 10 – 10° comma  
dell'art. 10 – 11 comma  
dell'art. 10 – 12° comma  
dell'art. 10 – 16° comma  
dell'art. 13 – 1° comma  
dell'art. 13 – 4° comma  
dell'art. 16 – 1° comma  
dell'art. 15 – 1° comma  
dell'art. 19 – 1° comma

**con pagamento entro 60 giorni di € 165,00**

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dal Comune ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata ad interventi per la tutela degli animali.

4. Il sequestro e la confisca, ove previsti, sono effettuati secondo le procedura disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del detentore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.

#### **Art. 44 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale , gli Operatori del Servizio Veterinario della locale A.S.L. e la Polizia Provinciale. Sono altresì incaricati del rispetto le Guardie Zoofile Volontarie e il personale di cui agli articoli 36 e 37 della L.r. 32/82, previa firma di una convenzione con il Comune di Venaria Reale, approvata dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 45 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali .